



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-05723 DEL DEP. PITTALIS
(res. n. 523 del 05 agosto 2025)**

RISPOSTA

L'atto di sindacato ispettivo in oggetto trae spunto dalla decisione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dott. Nicola Gratteri, di partecipare al programma televisivo che andrà in onda su "La 7" dal titolo "Lezioni di Mafie" per tornare sulla questione, più volte analizzata, del delicato bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero, comunque riconosciuta anche ai magistrati in quanto cittadini ed il valore - anch'esso di rilievo costituzionale - dell'imparzialità e terzietà della funzione giurisdizionale.

Premessi gli adeguati e attinenti riferimenti operati dall'interrogante al contenuto della circolare n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e succ. mod. (all' 8 aprile 2022), in materia di incarichi extragiudiziari, che disciplina l'autorizzazione dei citati incarichi assunti dal magistrato e, quindi, *"le attività compatibili con l'ordinario servizio giudiziario"*, va precisato che la normativa in commento prevede tre tipologie di attività extragiudiziarie del magistrato, ossia attività libera, attività vietata e attività autorizzabile dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Nello specifico, sulla base della vigente disciplina consiliare, la partecipazione a trasmissioni televisive rientra nel novero delle attività liberamente espletabili dal magistrato senza alcuna autorizzazione o preventiva comunicazione, salvo che si tratti, di "partecipazione programmata, continuativa e non occasionale, anche se gratuita, a

trasmissioni televisive (...) nella quali vengono trattate specifiche vicende giudiziarie, ancora non definite nelle sedi competenti”.

Solo in quest’ultima ipotesi, la partecipazione del magistrato è soggetta ad espressa autorizzazione da parte dell’organo di autogoverno, mentre nei restanti casi è rimesso al magistrato “valutare la compatibilità dell’attività in concreto espletata con il prestigio dell’ordine giudiziario e curare che detta attività si svolga con modalità tali da non risultare pregiudizievoli per le esigenze di servizio”.

Dunque, *de iure condito*, in presenza di una partecipazione televisiva cui il magistrato decida autonomamente di prestare acquiescenza, ritenendola inquadrabile nel novero delle attività non soggette ad autorizzazione, il rispetto dei limiti posti dalla circolare consiliare imporrà una valutazione in concreto delle caratteristiche della partecipazione e della natura degli argomenti trattati; valutazione che sarà possibile operare ex post, al termine dell’attività extragiudiziaria svolta.

In ogni caso, la delicatezza del tema insito nell’esposizione mediatica dei magistrati, specie di coloro che ricoprono delicati incarichi di vertice, in uno con l’esigenza di prevenire possibili pregiudizi per il prestigio dell’ordine giudiziario e per l’immagine di imparzialità e indipendenza della magistratura, impongono, *de iure condendo*, una seria riflessione sull’adeguatezza dell’attuale quadro normativo che, di fatto, lascia in prima battuta al singolo magistrato la valutazione delle caratteristiche e, quindi, della natura dell’attività extragiudiziaria che intende svolgere.

La necessità di una simile riflessione risulta ancor più evidente alla luce degli interventi costituzionali in essere e della sottesa esigenza di rendere sempre più effettivi, rafforzandoli, i principi di imparzialità e terzietà del giudice, consacrati nel novellato art. 111 della Costituzione.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell’interrogazione](#)